



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI INTERNI**

Approvato con atto di C.C. n° 213 del 25/07/1994

Modificato ed integrato con deliberazioni:

C.C. n. 260 del 30/11/1994

C.C. n. 309 del 31/03/1995

C.C. n. 324 del 30/06/1995

C.C. n. 518 del 12/11/1996

C.C. n. 38 del 29/03/2004

C.C. n. 16 del 28/02/2005

C.C. n. 31 del 30/03/2006

C.C. n. 26 del 23/03/2007

C.C. n. 31 del 31/04/2008

C.C. n. 21 del 23/03/2009

C.C. n. 11 del 10/03/2010

C.C. n. 46 del 30/06/2011

C.C. n. 46 del 28/06/2012

# INDICE

## **Titolo I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

Art. 1	Istituzione della tassa	pag.3
Art. 1 bis	Gettito e costo del servizio	pag.3
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	pag.3
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni	pag.4
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag.5
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag.6

## **Titolo II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

Art. 6	Commisurazione e tariffe	pag.6
Art. 7	Locali ed aree tassabili	pag.7
Art. 8	Locali ed aree non tassabili	pag.8
Art. 9	Computo delle superfici	pag.8
Art. 10	Tariffe per particolari condizioni di uso	pag.9
Art. 11	Agevolazioni	pag.9
Art. 12	Classificazione dei locali ed aree	pag.11
Art. 13	Tassa giornaliera	pag.11

## **Titolo III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

Art. 14	Denunce	pag.12
Art. 15	Accertamento e controllo	pag.13
Art. 16	Riscossione	pag.13
Art. 17	Rimborsi	pag.14
Art. 18	Sanzioni	pag.14
Art. 19	Contenzioso	pag.14

## **Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20	Disposizioni transitorie e abrogazioni	pag.14
Art. 21	Norme di rinvio	pag.15

<b>ALLEGATO A</b>		pag.16
-------------------	--	--------

# **TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione della tassa**

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento, nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo n.267 del 2000.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché, per quanto dallo stesso non stabilito, dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito definito "Decreto"), nonché dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 1 bis**

### **Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Il costo del servizio di spazzatura dei rifiuti solidi urbani, viene determinato nel 5% (cinque per cento) dei servizi di nettezza urbana.

## **ARTICOLO 2**

### **Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi. Il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
2. Fuori delle zone nelle quali è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
  - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 metri fino a 1000 metri;
  - in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1001 metri fino a 2000 metri;
  - in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre 2000 metri.

La distanza sopra indicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 3.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta al 40% a seguito di deliberazione della Giunta Comunale che attesti tale irregolarità.

6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione della Giunta Comunale, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, in base alle tariffe annuali vigenti e senza alcuna riduzione.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse da aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre in alcun modo rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

In via generale sono pertanto soggetti a tassazione i locali ed aree che sono in condizioni idonee all'utilizzazione anche se gli stessi sono lasciati in concreto non utilizzati.

La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali chiusi e vuoti, purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica, e siano comunque utilizzabili, pur in assenza di tali od altre tipologie di servizi.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile si tiene conto anche di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/1998, nonché dell'ordinanza n. 169 del 03/06/1998).

Per contro, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla vigente normativa ecologica.

Le superfici ove si producono rifiuti sia urbani o assimilati che speciali, tossici o nocivi, qualora tali rifiuti risultino (da cessione documentata) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, sono tassate con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione che tali rifiuti siano ivi prodotti e che comunque siano assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani.

5. Ulteriori specificazioni delle condizioni di tassabilità o non tassabilità delle superfici sono indicate ai successivi art. 7 e 8.

## **ARTICOLO 4**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali e le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3. Fermo restando l'obbligo dell'amministratore al pagamento della tassa rifiuti per le aree coperte e per i locali del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso Comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Il Comune ha facoltà di richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in condominio, multiproprietà e centri commerciali integrati soggetti a tassazione.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori od uguali a 12 mesi, è tenuto al pagamento della tassa il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, il quale agisce pertanto da sostituto per l'assolvimento dell'obbligazione tributaria ed ha diritto di rivalsa nei confronti del locatario.

Per le unità immobiliari locate od affittate per periodi non occasionali o comunque superiori a 12 mesi la tassa è dovuta dal conduttore ma il proprietario è tenuto a dare comunicazione della locazione od affitto all'Ufficio Tributi del Comune entro il mese successivo alla data del contratto; in mancanza di detta comunicazione il proprietario è passibile di essere assoggettato alla sanzione di cui all'art. 76, comma 2 del Decreto qualora il conduttore non abbia presentato la prescritta denuncia ai fini TARSU.

Per le locazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento i proprietari devono effettuare la prevista comunicazione entro il 31 ottobre 2004.

## ARTICOLO 5

### Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio la detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto all'articolo precedente.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra – nei modi stabiliti all'art. 3 comma 2 - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17 comma 2. Tuttavia – ove la condizione risulti ad esso più favorevole - se il contribuente che non ha prodotto tempestivamente denuncia di cessazione dimostri che – nel corso dell'anno di effettiva cessazione – la tassa è stata assolta da un altro contribuente, subentrato nell'occupazione del medesimo immobile e per identiche superfici, l'obbligazione tributaria permane in capo al cessante solo fino al bimestre solare antecedente a quello dell'effettiva tassazione del nuovo soggetto subentrato.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 10 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dagli articoli 3, 8, 9, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:

a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza richiamati all'art. 15 comma 1;

b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Servizio Tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### ARTICOLO 6

#### Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## ARTICOLO 7

### Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i locali e vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Ai fini di cui all'art. 3 sono tassabili, in sintesi,

- tutti i locali, intendendosi per tali quelli così definiti dalla normativa edilizia e comprendendosi in essi le superfici coperte da tettoie;
- le aree scoperte operative, intendendosi per tali quelle su cui si svolge la stessa attività o sono destinati allo stesso utilizzo che normalmente è effettuato nei locali chiusi quali ad esempio, i luoghi di somministrazione, di ristorazione, di svago, di vendita beni, di prestazioni di servizi, ecc.;
- le aree scoperte svincolate da locali chiusi, quali i depositi all'aperto, i luoghi stabilmente destinati al ristoro in quanto presidiati da tavolini, ecc.

2. In via esemplificativa, sono comunque da considerarsi tassabili, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n 2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani e assimilati (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, come:

-  
le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- qualsiasi altra area scoperta, di cui all'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 549 del 28/12/1995.

## **ARTICOLO 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto potenzialmente non utilizzabili e pertanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;  
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva.

2. Sono, inoltre, da escludere le superfici dove esistono condizioni obiettive che impediscono l'utilizzabilità e conseguentemente la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o il loro assetto o per il particolare limitato uso delle superfici stesse; a tal fine sono pertanto esclusi:

- i luoghi effettivamente impraticabili o interclusi o in abbandono,  
- le soffitte, i ripostigli, gli scantinati e i sottoscala per la parte che abbia un'altezza inferiore a mt 1.

## **ARTICOLO 9**

### **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale nonché le aree accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibite ad un uso proprio.

Sono, invece, tassate in misura intera, le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.



## **ARTICOLO 10**

### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
- b) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del 25% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

2. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo del 50% complessivo.

3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le stesse decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la relativa denuncia ad eccezione dei casi previsti nel capoverso che segue e dai successivi commi 3bis e 3ter.

Se la denuncia è presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni che danno diritto alle riduzioni, le stesse verranno applicate con decorrenza dall'anno di presentazione della denuncia medesima.

3bis. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la cessazione di una occupazione per un contribuente che fruisce di una o più delle riduzioni di cui sopra e lo stesso, nel corso del medesimo anno ma con riferimento ad un nuovo insediamento sostitutivo del precedente, sia nelle condizioni di fruire di identiche riduzioni (tutte o alcune di esse), le stesse gli saranno riconosciute fin dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione della nuova unità immobiliare. Resta fermo l'obbligo di presentare entro il 20 gennaio seguente la relativa denuncia dichiarando la sussistenza dei requisiti necessari per le agevolazioni.

3ter. Qualora nel corso dell'anno venga presentata dichiarazione di cessazione relativa ad un contribuente che godeva di una o più delle riduzioni di cui sopra e l'occupazione del medesimo immobile rimanga in capo ai soggetti già conviventi (sulla base delle risultanze anagrafiche) con l'utente cessato e, con riferimento a questi ultimi, permangano le condizioni per la fruizione di identiche riduzioni (tutte o alcune di esse), le stesse sono riconosciute in capo al subentrante fin dalla data di subentro. Resta fermo l'obbligo di presentare entro il 20 gennaio seguente la relativa denuncia dichiarando la sussistenza dei requisiti necessari per le agevolazioni.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno da cui è stata fatta decorrere la riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **ARTICOLO 11**

### **Agevolazioni**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, le seguenti agevolazioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%.

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime, secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%.

c) per i soggetti che aderiscono ad iniziative finalizzate al compostaggio dei rifiuti vegetali biodegradabili la tassa è applicata con una riduzione della tariffa nella misura del 15% rapportata ad anno, a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del bio-composter e purché sussistano gli ulteriori requisiti fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

d) con deliberazione della Giunta Comunale potranno altresì essere fissate riduzioni di imposta per coloro che aderiscono alla raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti.

e) con deliberazione della Giunta Comunale potranno altresì essere individuate forme di incentivazione connesse al conferimento di rifiuti specifici presso le "isole ecologiche" e rapportate all'entità dei conferimenti stessi così come rilevata presso le isole medesime.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere in via esclusiva le spese di funzionamento;

c) le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree ascritti alle categorie n. 2, 3, 4, 13 e 28 siti nella zona limitrofa alla discarica in loc. BELLADANZA, e più precisamente nelle seguenti porzioni di territorio: Santa Lucia, Ponte d'Avorio, San Savino, San Maiano, Voc. "Ca Belladanza", Castelvechio, Seripole e San Donino.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra, fatta eccezione per le esenzioni di cui al comma 2, lett.c), sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Ai fini dell'applicazione delle stesse si considerano le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo precedente con esclusione dei riferimenti ai commi 3bis e 3ter. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) del comma 1, le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

4. Oltre alle agevolazioni di cui sopra, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate: esonero o riduzione della tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare viva almeno un soggetto ultrasessantacinquenne pensionato e per i quali l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare presenti i seguenti valori:

a. per valori fino a €. 5.000,00: esenzione totale;

b. per valori compresi tra €. 5.001,00 e €. 10.000,00: riduzione del 50%;

c. per valori superiori a €. 10.001,00: nessuna riduzione.

L'esonero e le riduzioni di cui ai sopra descritti punti a. e b. sono accordati in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante le sopraindicate circostanze.

5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni sopra descritte.

6. Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1 let. a. b. c. d. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **ARTICOLO 12**

### **Classificazioni dei locali ed aree**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, ai sensi del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle categorie secondo il loro uso e destinazione il cui elenco è riportato nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente Regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche o comunque di diversa ed autonoma destinazione, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
5. Per le attività economiche, ai fini in concreto dell'individuazione della categoria di appartenenza del contribuente si deve far riferimento alla effettiva attività svolta dal soggetto nella superficie operativa, piuttosto che all'attività considerata in astratto. In particolare, per le attività svolte presso terzi (es. idraulici, elettricisti, ambulanti, ecc.) l'attribuzione della categoria sarà effettuata considerando l'uso in concreto delle superfici detenute anziché il tipo di attività svolta presso terzi.
6. Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la tassa è applicata con corrispondenti diverse tariffe. Tuttavia in ogni caso in cui nei medesimi locali ed aree siano esercitate attività plurime alle quali non sia riferibile una specifica distinzione superficiaria, la tassa è applicata con riferimento all'attività esercitata in prevalenza.  
Nel caso in cui l'attività esercitata sia subordinata alla iscrizione in un albo od ordine professionale dovrà essere applicata la tassa o tariffa prevista per gli studi professionali.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di uso promiscuo la tassa sarà commisurata alle rispettive superfici.
8. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per quest'ultima attività, considerandosi la stessa quale attività prevalente.

## **ARTICOLO 13**

### **Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, e istituita nel Comune di Città di Castello la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso di spazi ed aree pubbliche; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

6. L'ufficio competente per gli accertamenti e controlli è l'Ufficio tenuto al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee.

7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della canone per l'occupazione temporanea, risulti inferiore ad € 8,00.

### **TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

#### **ARTICOLO 14**

##### **Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione,

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. In denuncia debbono essere indicati gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute, compreso il possessore, nonché la superficie catastale.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

## **ARTICOLO 15**

### **Accertamento e controllo**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio Tributi emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti e da quelle contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4. Le situazioni che danno diritto a sgravi, riduzioni, nonché ogni situazione che comporti una diminuzione del tributo dovuto, ivi compresa la cessazione dell'occupazione e la riduzione di superfici, potranno essere dimostrate dal contribuente mediante la presentazione di idonea documentazione attestante la condizione dichiarata (ad esempio copie delle disdette di allacci all'utenza elettrica) oppure, laddove non diversamente previsto dal presente regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In quest'ultimo caso qualora, in base a successive verifiche da parte del Comune, sia riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese e quindi sia dimostrato il comportamento evasivo posto in essere intenzionalmente, sarà applicata alla violazione successivamente contestata una sanzione pari al massimo previsto dalla legge.

5. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 4 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## **ARTICOLO 16**

### **Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Dirigente del Settore Finanze e Bilancio ovvero il Funzionario Responsabile del Tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi secondo le norme vigenti. Per quanto non previsto nel presente comma si rimanda all'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie dell'Ente.

3. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di deliberare di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva della tassa mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997.

## **ARTICOLO 17**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Lo sgravio della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta, per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati nonché in ogni altro caso, è disposto dal Servizio Tributi entro 90 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 5, comma 3, o dalla ricezione della domanda da parte del contribuente, da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui e' iscritto il tributo.

## **ARTICOLO 18**

### **Sanzioni e ravvedimento**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

2. Sono applicate, laddove ne ricorrano i presupposti, le ipotesi di ravvedimento operoso previste dalla normativa vigente e dal Regolamento generale delle entrate tributarie locali.

## **ARTICOLO 19**

### **Contenzioso**

Per l'applicazione del contenzioso si rinvia alla normativa vigente di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 20**

### **Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore secondo le modalità previste dalla normativa legislativa vigente.

## **ARTICOLO 21**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate, alle disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, n°. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

## ALLEGATO A al Regolamento Comunale TAR SU

### DESCRIZIONE CATEGORIE

NUMERO CATEG.	DESCRIZIONE
1	Abitazioni private e relative pertinenze (box, garage, ecc.)
2	Attività ricettive di natura alberghiera: alberghi, pensioni, relais.
3	Locali destinati alla ristorazione e somministrazione pasti (escluso locali della categ. 4).
4	Locali di trattorie
5	Locali di cinema
6	Locali di sale da gioco e da ballo
7	Locali di istituzioni senza scopo di lucro, dei circoli sportivi, ricreativi e culturali, effettivamente destinati ad attività di natura non commerciale. Locali destinati ad attività di istituzioni politiche e religiose
8	Locali di studi professionali ovvero di attività professionali che presuppongono l'iscrizione ad albi o registri previo sostenimento di esame
9	Locali di banche ed istituti finanziari
10	Locali di uffici commerciali, industriali e simili
11	Locali di case di cura private e similari
12	Locali di stabilimenti industriali senza rifiuti speciali
13	Locali tipo negozi o simili destinati all'attività di vendita al dettaglio di beni. Pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie e simili). Locali di attività commerciali all'ingrosso. Locali di attività espositive con vendita di beni.
14	Aree adibite a banchi di vendita e di mercato
15	Attività artigianali di servizio e di produzione senza vendita di prodotti
16	Locali adibiti ad attività istituzionali di enti pubblici
17	Locali di ospedali. Ricoveri e RSA pubblici.
18	Distributori carburante
19	Impianti sportivi coperti, palestre
20	Cabine telefoniche e di impianti di energia elettrica.
21	Locali destinati ad attività di assistenza o beneficenza. Conventi, monasteri, parrocchie.
22	Depositi e magazzini. Locali di attività espositive senza vendita di beni. Aree comuni coperte di negozi in centri commerciali.
23	Aree scoperte operative. Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.
24	Fondi, garage e box per rimessaggio veicoli e attrezzature
25	Locali di teatri
26	Locali/aree di attività produttive di rifiuti destinati al recupero o assimilati conferiti direttamente
27	Locali/aree di attività produttive di rifiuti destinati al recupero di energia calore
28	Locali di attività ricettive di natura extra-alberghiera: agriturismi, case app.ti vacanze, affittacamere, country house, case per ferie, centri di soggiorno e simili.
29	Locali situati in centri commerciali e destinati all'attività di vendita al dettaglio di beni.
30	Scuole private di ogni ordine e grado e istituti di formazione di natura privata.
31	Scuole pubbliche e di ogni ordine e grado e istituti di formazione pubblici.